

Allegato A all'Atto N. 20.363/10.234 Rep.

STATUTO

“FONDAZIONE SAN DOMENICO” ETS

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita una Fondazione denominata “**Fondazione San Domenico**” con sede in Crema.

2. Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del piu' vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

3. Una volta effettuata l'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore (RUNTS) di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 117/2017, la denominazione della Fondazione sara' "**Fondazione San Domenico - ETS**". Di tale denominazione fara' uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

4. Il trasferimento della sede nell'ambito del comune non costituisce motivo di modifica statutaria, fatte salve le necessarie comunicazione di legge.

5. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero anche al fine di svolgere attivita' di promozione, sviluppo ed incremento della rete di relazioni nazionali ed internazionali che possa essere di supporto alla Fondazione stessa.

ARTICOLO 2 - FINALITA' ED ATTIVITA'

1. La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale mediante lo svolgimento in via principale di attivita' di interesse generale.

2.—— La Fondazione si propone di sostenere la cultura e le arti in generale, incrementando la pratica, la didattica, la diffusione, la promozione dell'attività teatrale, musicale, di danza e artistica in generale al fine di promuovere la cultura, come fattore di coinvolgimento sociale dei cittadini e di sviluppo economico-culturale nella città di Crema e nel territorio cremasco; in particolare intende gestire, sostenere e incrementare l'attività del Teatro San Domenico, della scuola di musica "L. Folcioni" e della Galleria Arteatro.——

3.—— Al fine di perseguire finalità di cui ai precedenti commi, la fondazione intende operare attraverso le attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, alle lettere:——

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;——

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;——

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.——

4.—— Per il perseguimento delle attività di interesse generale di cui al precedente comma, la Fondazione:——

- promuove la didattica e la promozione della pratica musicale e artistica in genere anche attraverso l'organizzazione di corsi e seminari per le diverse specializzazioni professionali in campo artistico e produttivo;——

- promuove la didattica e la promozione e realizzazione di iniziative di ricerca e divulgazione della cultura musicale ed artistica in genere anche mediante l'organizzazione di rassegne, festivals, convegni, manifestazioni ed eventi speciali, anche singoli;——
- organizza corsi musicali teatrali ed arte ad indirizzo amatoriale e/o professionale di formazione, qualificazione, aggiornamento, perfezionamento e di specializzazione;——
- organizza stage e masterclass;——
- interviene in attività di tutela dello stabile, bene culturale, denominato Complesso del San Domenico e si fa carico della manutenzione ordinaria degli edifici storici ad essa affidati;——
- tutela e valorizza le opere artistiche comprese nel complesso e le opere e produzioni artistiche donate alla Fondazione;——
- organizza eventi, iniziative e manifestazioni culturali anche all'aperto per la valorizzazione di edifici storici e monumentali ad essa affidati——
- organizza e ospita mostre d'arte individuali e/o collettive;——
- cura l'istituzione e la gestione della biblioteca musicale;——
- organizza e svolge conferenze, seminari, convegni di studio ed altre iniziative tendenti a promuovere la cultura musicale teatrale ed artistica, in particolar modo giovanile;——
- elabora e diffonde dati, notizie, elementi anche tramite web, radio, predispone programmi musicali;——
- organizza e gestisce di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle arti performative——

- promuove la conoscenza dell'arte, della cultura e del sapere in ogni sua espressione;——
- allestisce e ospita spettacoli musicali, teatrali e televisivi in genere muovendosi con tutti i mezzi necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto delle vigenti normative;——
- realizza eventi musicali, artistici e di spettacolo, comprese installazioni multimediali, realizzazioni musicali, video, "performance" teatrali e di danza;—
- promuove, produce, organizza e realizza spettacoli di ogni genere (concerti, spettacoli musicali, opere, balletti);——
- sottoscrive accordi di collaborazione anche internazionale con enti culturali, teatrali, musicali etc.;——
- esercita attività editoriale, con qualsivoglia supporto (cartaceo, multimediale, audiovisivo, telematico, etc.) finalizzato alla promozione e alla documentazione dell'attività della fondazione. Tali pubblicazioni potranno avere carattere sia periodico che saltuario, oppure legato ad attività e/o eventi particolari;——
- realizza opere multimediali, cinematografiche e audiovisivi in genere;—
- svolge ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità e delle attività di interesse generale perseguite.——

5.—— La Fondazione, al fine di perseguire le finalità ed attività di cui ai precedenti commi potrà instaurare rapporti e collaborazioni con altri organismi, in una logica di interazione con le comunità culturali provinciali, regionali, nazionali ed estere, anche al fine di proiettare l'operatività culturale cremasca in ambito internazionale. Potrà, pertanto, stipulare accordi e contratti con enti, società, associazioni, amministrazioni pubbliche,

Universita', Conservatori e Centri musicali Italiani aventi fini analoghi._____

6.——La Fondazione nello svolgimento delle proprie attivita' potra' avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017. I volontari che svolgono l'attivita' in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione._____

7.——La qualita' di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attivita' volontaria. La Fondazione provvedera' ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017._____

ARTICOLO 3 - ATTIVITA' DIVERSE E FUNZIONALI

1.——La Fondazione potra' svolgere attivita' diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione._____

2.—— Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione potra' altresì:——

1.1.—acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attivita';_____

1.2.—compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attivita';_____

1.3.—richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;_____

1.4.—svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura, anche con modalità innovative attraverso l'utilizzo di piattaforme web, anche ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017;_____

1.5.—partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione;_____

1.6.—realizzare - anche a fini di divulgazione o di autofinanziamento - materiali e pubblicazioni editoriali, multimediali, elettroniche o di qualsiasi altra natura afferenti agli scopi della Fondazione;_____

1.7.—svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali e nei limiti di legge. _____

ARTICOLO 4 - PATRIMONIO

1.——Il patrimonio della Fondazione è composto:_____

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili effettuati dai Fondatori o da altri Partecipanti all'atto della costituzione della Fondazione;_____

- conferimenti provenienti da soci Fondatori successivi;_____

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, destinati ad incremento del patrimonio;_____

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;_____

• dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

• da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, destinati a patrimonio.

ARTICOLO 5 - FONDO DI GESTIONE

1. La Fondazione finanzia le proprie attività con:

• le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;

• le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;

• le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del Patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;

• gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati a Patrimonio.

• proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;

• dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 2017, mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione ed altre modalità di raccolta in linea con la natura giuridica e qualifica dell'ente;

• ogni altra entrate compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 6 - ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno di

ciascun anno._____

2.——Entro il termine del 31 ottobre di ogni anno il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed il rendiconto economico e finanziario di quello decorso. Il bilancio economico di previsione e il bilancio d'esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Revisore. Copia del bilancio d'esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui e' stato approvato, dovra' essere redatto e depositato nei modi di legge presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)._____

3. Al superamento delle soglie di cui all'art. 14, co. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, il Consiglio dovra', altresì, predisporre il bilancio sociale che dovra' essere depositato con le medesime modalita' di cui al precedente comma e redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato._____

4. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio d'Amministrazione, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati._____

5. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attivit  statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalit  civiche, solidaristiche e di utilit  sociale._____

6. E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.——

ARTICOLO 7 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

1.—— I membri della Fondazione si dividono in:——

- Fondatori;——

- Partecipanti.——

ARTICOLO 8 - FONDATORI PROMOTORI E SUCCESSIVI

1.—— Sono Fondatori **promotori** coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione della Fondazione.——

2.—— Possono divenire Fondatori **successivi**, nominati tali con delibera adottata dal Consiglio d'Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano con un impegno di triennio in triennio, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio d'Amministrazione.——

3.—— I Fondatori di cui al co. 2, decadono nel caso di mancato rinnovo del contributo triennale secondo le forme e la misura determinata dal Consiglio d'amministrazione.——

ARTICOLO 9 - PARTECIPANTI

1.—— Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalita' della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le

modalita' e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione ovvero con un'attivita', anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.—————

2.——Il Consiglio d'Amministrazione determina con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attivita' e partecipazione alla Fondazione.—————

3.——La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo e' stato regolarmente versato.—————

4.——Possono essere nominati Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonche' gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.—————

5.——I Partecipanti possono intervenire nelle iniziative della Fondazione, come pure consultare archivi, laboratori ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, appartenenti o gestiti dalla Fondazione.-

ARTICOLO 10 - ESCLUSIONE E RECESSO

1.——Il Consiglio d'Amministrazione delibera sull'esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:—

- l'inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;—————
- il comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;—
- ogni comportamento idoneo a ledere il buon nome o l'immagine della Fondazione—————

2.——Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione puo' avere luogo anche per i seguenti motivi:—————

• estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

• apertura di procedure di liquidazione;

• fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

3. I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

4. Il Fondatore Comune di Crema non può essere escluso dalla Fondazione.

ARTICOLO 11 - ORGANI

1. Sono organi della Fondazione:

• il Consiglio d'Amministrazione;

• il Presidente e il vice-Presidente;

• l'Assemblea dei Partecipanti;

• l'Organo di controllo;

• la Commissione Consultiva, ove costituita.

ARTICOLO 12 - CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di 3 (tre) fino a un massimo di 11 (undici).

2. La composizione è la seguente:

• 3 (tre) membri eletti dal Consiglio Comunale di Crema;

• 1 (uno) membro designato da ciascuno degli altri Fondatori;

• fino a 2 (due) membri eletti dall'Assemblea dei Partecipanti, qualora l'Assemblea ne richieda la nomina.

3. Il Consiglio elegge al proprio interno un Presidente ed il vice-

Presidente. _____

4.—— Qualora i Fondatori, diversi dal Comune di Crema, siano in numero superiore a 6 (sei), tali Fondatori in apposita riunione designeranno i loro rappresentanti di modo che i membri del Consiglio d'Amministrazione non superino il numero complessivo di 11 (undici). _____

5.—— I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica 3 (tre) anni salvo revoca prima della scadenza del mandato da parte dell'organo che li ha nominati, per giustificato motivo. _____

6.—— Ciascun consigliere non puo' superare un massimo di 2 mandati, anche non consecutivi, in modo da consentire un maggiore ricambio, nell'ottica della massima apertura alla comunita' cremasca. _____

7.—— Il membro del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio d'Amministrazione puo' essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio d'Amministrazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al **secondo** comma, a richiedere la nomina di altro/i consigliere/i in sostituzione che restera'/resteranno in carica sino allo spirare del termine degli altri. _____

—— **ARTICOLO 13 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE** ——

1.—— Il Consiglio d'Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. _____

2.—— In particolare provvede a: _____

- stabilire le linee generali dell'attivita' della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito delle finalita' ed attivita' della Fondazione;—

- eleggere al proprio interno il Presidente ed il vice-Presidente che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento;——
- nominare la Commissione Consultiva di cui all'art. 16, se ritenuta necessaria;——
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio di esercizio;——
- approvare il bilancio sociale ove predisposto o richiesto per legge;——
- deliberare lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;——
- fissare i criteri per divenire Fondatori e Partecipanti nella Fondazione, ai sensi degli articoli 8 e 9 del presente Statuto e procedere all'accettazione delle richieste di adesione;——
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e all'alienazione, a maggioranza dei due terzi, di beni mobili e immobili;——
- individuare e regolamentare i dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;——
- nominare l'Organo di controllo;——
- nominare o, se ritenuto opportuno o previsto per legge, un revisore legale dei conti o una società di revisione;——
- nominare il Segretario, determinandone le attribuzioni, la natura e la durata dell'incarico;——
- nominare eventuali consulenti artistici o tecnici e deliberare l'eventuale assunzione di personale;——
- deliberare eventuali modifiche statutarie;——
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla

devoluzione del patrimonio;_____

- _____curare la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni;

- _____svolgere ogni altra attivita' prevista dal presente statuto o affidatagli_____

per legge._____

3._____Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e' generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non

sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova

che i terzi ne erano a conoscenza._____

4._____Il Consiglio puo' delegare parte dei suoi poteri o funzioni ad uno o piu'

dei suoi membri, e nominare procuratori per determinati atti o categorie di

atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata

nelle forme di legge._____

ARTICOLO 14 - CONVOCAZIONE E QUORUM

1._____Il Consiglio d'Amministrazione e' convocato dal Presidente di propria

iniziativa o su richiesta di almeno meta' dei suoi membri, senza obblighi di

forma purché con mezzi idonei ad accertare la ricezione della

comunicazione e con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di

urgenza, almeno 24 ore prima._____

2._____L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo, l'ora e

l'ordine del giorno._____

3._____Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal

Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal vice-Presidente, o, in caso di

assenza anche di quest'ultimo dalla persona designata dai consiglieri

presenti._____

4._____Fatto salvo quanto previsto nel successivo comma, il Consiglio si

riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei voti dei presenti._____

5.—— Le deliberazioni riguardanti la nomina del Presidente, l'approvazione di operazioni straordinarie, delle modifiche statutarie o dello scioglimento della Fondazione e la conseguente devoluzione del patrimonio sono validamente adottate con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei componenti il Consiglio d'Amministrazione._____

6.—— Nelle deliberazioni, in caso di parita', prevale il voto del Presidente.——

7.—— Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si dara' atto nei relativi verbali:_____

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identita' degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;_____

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;_____

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonche' di visionare, ricevere o trasmettere documenti._____

8.—— Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sia presene il soggetto verbalizzante._____

9.—— Le riunioni constano di apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito libro da tenersi con le modalita' previste per l'omologo libro delle societa' per azioni._____

ARTICOLO 15 - PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

1.—— Il Consiglio d'Amministrazione nomina al proprio interno il Presidente, che e' anche il Presidente della Fondazione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorita' amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.——

2.—— Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente puo' delegare singoli compiti al vice-Presidente, il quale, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni.——

3.—— In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.——

ARTICOLO 16 - COMMISSIONE CONSULTIVA

1.—— Ove risulti utile e opportuno al perseguimento delle finalita' ed attivita' della Fondazione, il Consiglio d'Amministrazione puo' istituire la Commissione Consultiva.——

2.—— La Commissione Consultiva e' organo consultivo e di garanzia della Fondazione ed e' composta da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio d'Amministrazione tra persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio in ambito culturale e artistico nelle materie d'interesse della Fondazione.——

3.—— La Commissione Consultiva svolge attivita' di consulenza e collabora con il Consiglio d'Amministrazione e con il Segretario nella definizione dei programmi e delle attivita' della Fondazione. In particolare, svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e

a ogni altra questione per la quale il Consiglio d'Amministrazione ne richieda espressamente il parere. _____

4. — I membri della Commissione Consultiva durano in carica per il periodo stabilito, di volta in volta, dal Consiglio d'Amministrazione e sono riconfermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. _____

5. — La Commissione Consultiva si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione per predisporre il programma annuale delle attività, tese alla qualificazione della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Amministrazione e per definire altresì gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza. Essa, inoltre, si riunisce ogniqualvolta ne facciano richiesta motivata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, almeno tre dei suoi componenti o il Presidente della Fondazione. _____

ARTICOLO 17 – L'ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

1. — Ove alla Fondazione partecipino i soggetti di cui all'articolo 9 del presente Statuto, il Consiglio d'Amministrazione istituisce l'Assemblea dei Partecipanti. _____

2. — Essa è costituita da tutti i Partecipanti alla Fondazione e si riunisce almeno una volta all'anno qualunque sia il numero dei presenti. _____

3. — L'Assemblea dei Partecipanti è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa. _____

4. — All'Assemblea dei Partecipanti compete di: _____

- — eleggere i propri rappresentanti all'interno del Consiglio d'Amministrazione; _____

- formulare pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

ARTICOLO 18 - ORGANO DI CONTROLLO

1. La Fondazione deve nominare un organo di controllo ai sensi di quanto previsto all'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017. L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Se collegiale è costituito da 3 (tre) componenti che eleggono al proprio interno, a maggioranza, un Presidente.

2. I membri dell'Organo di Controllo sono nominati dal Consiglio di amministrazione e restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio.

3. Ai componenti l'organo di controllo si applica l'art. 2399 del c.c. ed essi devono possedere i requisiti di cui al secondo comma dell'art. 2397 del c.c. Nel caso in cui l'organo di controllo sia in forma collegiale, almeno uno dei membri deve possedere i predetti requisiti.

4. L'organo di controllo svolge le funzioni di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.

5. Se nel corso del mandato viene a mancare uno o più componenti dell'organo di controllo, il soggetto a cui spetta la nomina provvede a designarne altro componente in sostituzione. Il componente così nominato scade insieme con quelli in carica all'atto della sua nomina.

ARTICOLO 19 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, il Consiglio di amministrazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

2.——La revisione legale dei conti puo' essere esercitata anche dall'organo di controllo e, in tal caso, esso dovra' essere costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'omonimo Registro.——

3.——Il revisore o la societa' di revisione accertano la regolare tenuta della contabilita' della Fondazione, vigilano sulla osservanza della legge e dello Statuto, accertano annualmente la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprieta' della Fondazione, redigono una relazione al bilancio annuale e possono provvedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni di legge che ne regolano l'attivita'.——

4.——Il mandato ha durata triennale fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio. In caso di eventuali sostituzioni, per qualsiasi motivo, alla sostituzione provvede il soggetto nominante.——

ARTICOLO 20 - COMPENSI PER LE CARICHE SOCIALI

1.——Agli amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attivita', alle responsabilita' assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.——

2.——La Fondazione, ai sensi del co. 2, art. 14 del D.Lgs. n. 177/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonche' ai dirigenti.——

ARTICOLO 21 - CLAUSOLA ARBITRALE

1.——Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validita', saranno deferite a un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri cosi' designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Cremona, al quale spettera' altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.——

2.—— Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equita'.——

3.—— La sede dell'arbitrato sara' Crema.——

ARTICOLO 22 - SCIoglimento

1.—— La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o piu' liquidatori.——

2.—— In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni alla Fondazione Italia Sociale.——

ARTICOLO 23 - NORME APPLICABILI

1.—— Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione in quanto compatibili e le altre norme di legge appositamente previste.——

Crema, 23 (ventitre) aprile 2021 (duemilaventuno)._____

F.TO GIUSEPPE STRADA_____

F.TO UMBERTO BELLODI_____

F.TO LETIZIA GUERINI ROCCO_____

F.TO CELLA PAOLO_____

F.TO PATRIZIA GABRIELLA VINCENZA PIARULLI_____

F.TO BEATRICE TERNI DE GREGORY_____

F.TO ANTONELLA FERRIGNO NOTAIO (L.S.)

[illegible]